



Ordinanza sull'assicurazione militare (OAM)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione

Berna, dicembre 2024

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Modifiche di ordinanza proposte	3
3	Elenco dei partecipanti alla consultazione	4
4	Osservazioni dei Cantoni	4
5	Osservazioni dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale	4
6	Osservazioni delle associazioni mantello nazionali dell'economia	4
7	Osservazioni di cerchie interessate	5
	Allegato	6

1 Situazione iniziale

Il 1° gennaio 2018 sono entrate in vigore le modifiche riguardanti l'ulteriore sviluppo dell'esercito (v. messaggio concernente la modifica delle basi legali per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, FF **2014** 5939), che hanno comportato in particolare la rielaborazione della legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare (legge militare, LM; RS 510.10) e, tra gli altri, dell'articolo 1a della legge federale sull'assicurazione militare (LAM; RS 833.1). Gli adeguamenti corrispondenti di termini e rimandi non più attuali, che in quell'occasione non erano stati apportati nell'ordinanza sull'assicurazione militare (OAM; SR 833.11), confluiscono ora nella presente revisione dell'OAM.

Deve inoltre essere recepita anche nell'OAM la precisazione del disciplinamento concernente la «tariffa per analogia» introdotta nell'ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) con effetto dal 1° gennaio 2022.

In più, l'articolo 12 OAM – che disciplina, tra gli altri, il personale paramedico autorizzato a esercitare a titolo indipendente in conformità all'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) – è adeguato alla normativa vigente.

2 Modifiche di ordinanza proposte

Nel quadro delle summenzionate modifiche, nella LAM «corpo degli istruttori» è stato sostituito da «militare di professione» (art. 1a cpv. 1 lett. b n. 1 LAM), espressione che deve essere ripresa anche nell'OAM (art. 2 cpv. 1 AP-OAM). Nella legge figura ora anche l'espressione «militare a contratto temporaneo» (art. 1a cpv. 1 lett. b n. 2 LAM). Attualmente, questa categoria appare unicamente a livello di ordinanza (art. 2 cpv. 3 OAM). L'ordinanza (art. 2 cpv. 2 AP-OAM) rinvia ora alla definizione di militare a contratto temporaneo di cui alla LM.

Inoltre, a seguito dell'ulteriore sviluppo dell'esercito, alcuni rimandi alla LAM figuranti nell'OAM non sono più corretti. Tra gli altri, è stato rivisto anche l'articolo 22. I capoversi 1 e 2 dell'articolo 11 OAM rimandano ancora all'articolo 22 capoverso 3 LAM, invece che al rivisto capoverso 2. Lo stesso vale per l'articolo 13a OAM.

I pazienti coperti dall'assicurazione militare devono, in linea di principio, farsi curare in un ospedale convenzionato, analogamente a quanto previsto dall'OAINF. È possibile derogare a tale principio unicamente per motivi di ordine medico. I capoversi 4 e 5 dell'articolo 14 OAM devono quindi essere precisati in questo senso. La deroga alle cure in un ospedale convenzionato viene espressamente ammessa solo per i casi urgenti o se le prestazioni necessarie non sono dispensate negli ospedali convenzionati. Questo disciplinamento è fissato per analogia con la precisazione concernente la «tariffa per analogia», introdotta nell'OAINF con effetto dal 1° gennaio 2022 (art. 15 cpv. 2 e 2^{bis} OAINF).

Vengono poi aggiornate le disposizioni riguardanti il personale paramedico autorizzato a esercitare a titolo indipendente in conformità all'OAMal. In occasione del nuovo disciplinamento nell'OAMal concernente la neuropsicologia e della psicoterapia praticata da psicologi, nell'OAM non sono state apportate le modifiche corrispondenti. Concretamente, manca il riferimento agli articoli 50b e 50c OAMal, che disciplinano la neuropsicologia e la psicoterapia praticata da psicologi.

Malgrado l'articolo 12 OAM non contenga il rimando all'articolo 50b OAMal, per la neuropsicologia esiste una convenzione tariffale e i neuropsicologi possono quindi esercitare a carico dell'assicurazione militare. L'articolo 12 OAM deve ora essere adeguato alla normativa vigente.

3 Elenco dei partecipanti alla consultazione

Nell'allegato si trova l'elenco dei Cantoni, dei partiti, delle associazioni mantello e delle organizzazioni invitate a esprimersi che hanno partecipato alla consultazione. Tutti i pareri pervenuti, inclusi quelli di privati, sono accessibili al pubblico.

4 Osservazioni dei Cantoni

16 Cantoni (**AG, AI, AR, BE, BS, FR, GL, NE, NW, SG, SH, SZ, TG, TI, VD, VS**) si dichiarano esplicitamente favorevoli alla modifica dell'ordinanza, **BL, GR, OW, SO, UR** e **ZG** hanno rinunciato a esprimersi, mentre **JU, LU** e **ZH** non hanno fatto pervenire alcun parere.

GE approva la modifica di ordinanza, ricorda però che il vigente articolo 14 capoverso 4 OAM prevede che gli assicurati che si recano in un ospedale senza convenzione sulle tariffe ricevono rimborsi equivalenti a quelli che sarebbero versati per un ospedale equiparabile sottoposto a una convenzione tariffale. Sono tuttavia fatti salvi i casi urgenti.

Con l'adeguamento dell'articolo 14 capoversi 4 e 5 previsto dall'avamprogetto, i casi urgenti diventano ora una condizione per ottenere in un ospedale non convenzionato un rimborso pari alla tariffa applicata in un ospedale convenzionato.

Viene così a cadere la riserva del caso urgente, come prevista dall'articolo 17 capoverso 4 LAM e che sancisce che l'assunzione delle spese supplementari da parte dell'assicurato non è la regola nei casi urgenti. Sussiste pertanto una potenziale contraddizione con la legge federale.

5 Osservazioni dei partiti rappresentati nell'Assemblea federale

PLR e **PSS** concordano con l'adeguamento dell'ordinanza proposto. Altri partiti non si sono espressi.

6 Osservazioni delle associazioni mantello nazionali dell'economia

Non essendo direttamente interessata, l'**Unione svizzera degli imprenditori** rinuncia a esprimere un parere.

SSU e **USS** approvano la modifica dell'ordinanza.

L'associazione del personale **Swisspersona** approva con riserva la modifica di ordinanza proposta. In merito all'articolo 12 OAM spiega che da un lato è favorevole all'apertura e quindi all'adeguamento del testo agli articoli 44a, 45a, 50b-52f e 54a OAMal. Dall'altro teme che possa derivarne una limitazione delle competenze dell'assicurazione militare, il che sarebbe da evitare. L'autonomia di questa assicurazione ha dato finora ottimi risultati e non va in alcun modo messa in questione.

L'associazione del personale **Transfair** approva con riserva gli adeguamenti apportati. In merito al proposto articolo 12 OAM dichiara quanto segue: l'ampliamento della cerchia di fornitori di prestazioni autorizzati a praticare per l'assicurazione militare rappresenta un miglioramento dell'offerta per gli assicurati, il che è esplicitamente accolto con favore. Al contempo, per l'assicurazione militare questo adeguamento costituisce una limitazione delle competenze. La posizione di quest'ultima quale assicurazione oggetto di una legge speciale non deve essere messa in questione e va preservata, anche con l'allineamento ai disciplinamenti della LAMal e della LAINF. Questa autonomia ha dato finora ottimi risultati e comporta parecchi vantaggi pure per gli assicurati.

In linea di principio l'associazione concorda con l'impostazione della modifica proposta per l'articolo 14 OAM, ossia eliminare gli incentivi per i fornitori di prestazioni a non concludere

convenzioni tariffali con l'assicurazione militare. È anche nell'interesse degli assicurati che la quota di fornitori di prestazioni con convenzioni tariffali con l'assicurazione militare sia la più alta possibile. Non deve tuttavia accadere che la mancanza di convenzioni tra fornitori di prestazioni e assicurazione militare vada, in definitiva, a scapito degli assicurati. Occorre dunque trovare un disciplinamento che consenta di raggiungere l'obiettivo – convenzioni tariffali tra fornitori di prestazioni e assicurazione militare – senza che siano gli assicurati a dover assumersene il rischio. Gli adeguamenti proposti per l'articolo 14 sono pertanto respinti. L'articolo deve essere riformulato oppure mantenuto nella sua forma originale.

7 Osservazioni di cerchie interessate

INSAI assicurazione militare approva con riserva la modifica di ordinanza proposta. In merito all'articolo 12 OAM spiega che da un lato è favorevole all'apertura e quindi all'adeguamento del testo agli articoli 44a, 45a, 50b-52f e 54a OAMal. Dall'altro teme che la procedura proposta comporti una limitazione delle competenze dell'assicurazione militare, il che sarebbe da evitare. L'autonomia di questa assicurazione ha dato finora ottimi risultati e non va in alcun modo messa in questione.

Allegato

1. Kantone / Cantons / Cantoni

	Data	Osservazioni
Staatskanzlei des Kantons Bern	14.08.2024	
Standeskanzlei des Kantons Uri	04.09.2024	
Staatskanzlei des Kantons Schwyz	10.09.2024	
Staatskanzlei des Kantons Obwalden	29.08.2024	
Staatskanzlei des Kantons Nidwalden	17.09.2024	
Staatskanzlei des Kantons Glarus	10.09.2024	
Staatskanzlei des Kantons Zug	03.07.2024	
Chancellerie d'Etat du Canton de Fribourg	18.06.2024	
Staatskanzlei des Kantons Solothurn	12.08.2024	
Staatskanzlei des Kantons Basel-Stadt	03.09.2024	
Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft	13.08.2024	
Staatskanzlei des Kantons Schaffhausen	04.09.2024	
Kantonskanzlei des Kantons Appenzell Ausserrhoden	20.09.2024	
Ratskanzlei des Kantons Appenzell Innerrhoden	12.09.2024	
Staatskanzlei des Kantons St. Gallen	17.07.2024	
Standeskanzlei des Kantons Graubünden	14.08.2024	
Staatskanzlei des Kantons Aargau	11.09.2024	
Staatskanzlei des Kantons Thurgau	03.09.2024	
Cancelleria dello Stato del Cantone Ticino	07.08.2024	
Chancellerie d'Etat du Canton de Vaud	26.09.2024	
Chancellerie d'Etat du Canton du Valais	21.09.2024	

Chancellerie d'Etat du Canton de Neuchâtel	03.07.2024	
Chancellerie d'Etat du Canton de Genève	18.09.2024	

2. In der Bundesversammlung vertretene politische Parteien / partis politiques représentés à l'Assemblée fédérale / partiti rappresentati nell'Assemblea federale

FDP Die Liberalen PLR Les Libéraux-Radicaux PLR I Liberali Radicali	09.09.2024	
Sozialdemokratische Partei der Schweiz SPS Parti socialiste suisse PSS Partito socialista svizzero PSS	23.09.2024	

3. Gesamtschweizerische Dachverbände der Wirtschaft / associations faitières de l'économie qui œuvrent au niveau national / associazioni mantello nazionali dell'economia

Schweizerischer Arbeitgeberverband Union patronale suisse Unione svizzera degli imprenditori	25.06.2024	
Schweiz. Offiziersgesellschaft (SOG) Société Suisse des Officiers (SSO) Società Svizzera degli Ufficiali (SSU)	04.09.2024	
Schweiz. Gewerkschaftsbund (SGB) Union syndicale suisse (USS) Unione sindacale svizzera (USS)	04.09.2024	
Swisspersona	18.09.2024	
Transfair	19.09.2024	

4. Übrige / autres / altri

Suva Militärversicherung CNA assurance militaire INSAI assicurazione militare	20.09.2024	
---	------------	--